

**Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in *TENURE TRACK* (RTT), ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (così come modificato dal DL 36/22 convertito dalla L 79/22), e del relativo rapporto di lavoro (Emanato con Decreto Rettorale del 1° aprile 2025, numero 421, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21 marzo 2025)**

**Articolo 1  
Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, e dalle disposizioni ministeriali e statutarie in materia nonché nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, emanata in attuazione della Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, le procedure pubbliche di selezione e il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i ricercatori universitari disciplinano, a loro volta, lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, di attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

**CAPO I - TIPOLOGIA CONTRATTUALE E RECLUTAMENTO**

**Articolo 2  
Natura del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari, reclutati ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo procedure e modalità definite dal presente Regolamento, è a tempo determinato ed è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato, stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La Università degli Studi del Sannio provvede alla copertura assicurativa dei ricercatori a tempo determinato per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile.
3. La titolarità del contratto di RTT non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni universitarie, fermo restando che l'espletamento dello stesso costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 3  
Tipologia contrattuale**

1. Sono definiti contratti per la posizione da ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track*, d'ora in poi chiamati RTT, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, della durata di sei anni non rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto di lavoro instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta dell'interessato.
2. Per i contratti RTT è possibile prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno che il regime di impegno a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nel contratto.
3. Il RTT assunto con regime di impegno a tempo pieno può optare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime di impegno a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore entro i termini previsti dalla normativa vigente (allo stato entro il 30 aprile di ciascun anno con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico). L'opzione avrà decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico successivo alla presentazione della domanda. Il RTT assunto con regime a tempo definito non può optare per il regime di impegno a tempo pieno tranne che non venga verificata la sostenibilità finanziaria.
4. L'impegno orario annuo complessivo previsto per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, oggetto dei contratti di RTT, è pari a

trecentocinquanta ore, per il regime di impegno a tempo pieno, e a duecento ore, per il regime di impegno a tempo definito. Nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, il ricercatore con contratto RTT è tenuto svolgere non meno di 90 ore e fino a 120 ore, in caso di regime di impegno a tempo pieno, e non meno di 50 e fino a 80 ore, in caso di regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste per anno accademico. Ulteriori incarichi didattici possono essere attribuiti ai sensi della disciplina interna dell'Ateneo. Agli RTT assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l'integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico dall'attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazioni di tale attività.

5. Per quanto concerne la autocertificazione dello svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e la relativa verifica, si applicano le medesime disposizioni di cui al *"Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato"* in materia di presentazione e verifica della relazione annuale e previste per i professori e ricercatori a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto venga stipulato o termini nel corso dell'anno accademico si terrà conto solo del rateo annuale.
6. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula di contratti di cui al presente articolo, in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi del Sannio (art. 24 c.1 bis L.240/2010).

#### **Articolo 4 Trattamento economico**

1. Ai titolari dei contratti di RTT spetta un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento economico iniziale previsto per il ricercatore confermato a tempo indeterminato in relazione al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito aumentato del 20%.
2. È possibile un aumento fino al 30% esclusivamente in caso di finanziamento da parte di soggetti esterni, in ragione di specifiche esigenze connesse all'attività di ricerca oggetto del contratto.
3. Gli importi del trattamento economico è incrementato nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

#### **Articolo 5 Modalità di finanziamento**

1. I contratti disciplinati dal presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tipologie di seguito riportate:
  - a) finanziamento a carico dell'Ateneo nell'ambito delle risorse disponibili e utilizzabili sulla base della programmazione del personale nel rispetto di procedure, modalità e limiti definiti dalla normativa vigente e a condizione che, in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione finanziaria triennale, risulti la sostenibilità degli oneri derivanti dall'intera durata del contratto di RTT, nonché dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della L. 240/2010, e fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge vigenti in materia di assunzioni;
  - b) finanziamento di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore di seconda fascia) totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati.
2. I contratti disciplinati dal presente Regolamento, integralmente gravanti su fondi esterni, possono essere attivati nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a) convenzione stipulata tra l'Ateneo ed il soggetto finanziatore esterno secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 6;

- b) specifiche disposizioni normative da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
  - c) progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili, compreso l'eventuale passaggio a ruolo di professore di seconda fascia.
3. La copertura del costo quindicennale deve prevedere:
    - per i primi sei anni il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, aumentato del 20%;
    - per i successivi nove anni la retribuzione media definita dal MUR di un professore di seconda fascia, fermo restando l'impegno, da parte del soggetto esterno finanziatore, a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia e dalla sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali (scatti biennali e incrementi annuali).
  4. Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'attivazione delle procedure di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), previo parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori del Conti che attesti la copertura finanziaria per almeno 15 anni riferiti al costo della posizione (RTT e professore di seconda fascia), come disciplinato dal precedente comma 3.
  5. Per la procedura relativa all'attivazione dei contratti di RTT attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), si rinvia al successivo articolo 6.

## **Articolo 6**

### **Finanziamenti erogati da soggetti pubblici e/o privati per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante convenzione**

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche da soggetti pubblici o privati, che mostrano un concreto e specifico interesse al progresso della ricerca, della innovazione e dello sviluppo tecnologico e delle connesse attività didattiche e formative in uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone il contratto, anche in relazione alle loro finalità istituzionali.
2. Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il finanziamento deve garantire, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, la copertura finanziaria di tutti gli oneri stipendiali, comprensivi delle trattenute a carico del dipendente e degli oneri a carico della amministrazione, nonché l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, gli adeguamenti stipendiali ai sensi della normativa vigente nonché gli eventuali scatti stipendiali nel ruolo di professore di seconda fascia e deve versare il relativo importo, anticipatamente, in una unica rata o in rate annuali, semestrali o trimestrali.
3. Nel caso di versamento in rate, il finanziamento deve essere garantito, per il suo importo complessivo e per la intera durata della convenzione, da adeguata fideiussione ai sensi della normativa vigente qualora il soggetto che lo eroga sia un soggetto privato.
4. La fideiussione deve contenere:
  - a) la clausola "*a prima richiesta*";
  - b) l'impegno del garante a pagare all'Università gli importi dovuti alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.
5. Il Legale Rappresentante della persona giuridica, pubblica o privata, che intende finanziare il contratto, munito dei relativi poteri, che debbono risultare dallo Statuto e da Certificato camerale ovvero da altri atti formali, quali la procura notarile ovvero la delibera o la determina del competente organo statutario, sottoscrive apposita proposta di finanziamento.
6. La proposta di finanziamento può essere presentata anche da più persone giuridiche, pubbliche e/o private, in numero comunque non superiore a tre, ciascuna delle quali si obbliga ad erogare una quota parte del finanziamento e a prestare, per la medesima quota, adeguata fideiussione, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4.
7. Nel caso in cui la persona giuridica che intende finanziare il contratto è un soggetto privato, la stessa è tenuta a comprovare le proprie indiscutibili doti di onorabilità mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Legale Rappresentante.

8. La proposta di finanziamento deve essere valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato, con riferimento sia alle proprie specifiche esigenze formative e didattiche che alle esigenze di potenziamento e/o di sviluppo della ricerca in uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone il contratto.
9. Nel caso in cui la persona che intende finanziare il contratto è un soggetto privato, il Direttore del Dipartimento interessato dovrà produrre, altresì, dichiarazione in merito all'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi ed, inoltre, l'Ente finanziatore, dovrà dichiarare, relativamente ai rapporti con l'Ateneo e con i singoli professori e ricercatori, di essere a conoscenza ed accettare la Carta Etica di Ateneo, il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il presente Regolamento nonché che il Finanziamento è espressione della volontà liberale dell'ente finalizzata al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel o nei settori scientifico disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della proposta di contratto.
10. In caso di valutazione positiva, il Consiglio del Dipartimento interessato approva la proposta di finanziamento e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti e previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza la stipula di apposita convenzione, predisposta secondo le modalità previste dal comma 11 del presente articolo.
11. La convenzione deve essere redatta nella forma della scrittura privata, ed è sottoscritta dal Rettore e dal Legale Rappresentante della persona giuridica, pubblica o privata, che ha proposto il finanziamento.

## **Articolo 7**

### **Attivazione delle procedure di reclutamento**

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera j), dello Statuto, e fermo restando lo specifico iter procedurale previsto e disciplinato dall'articolo 6 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento, approva, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, le proposte di attivazione delle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima e di seconda fascia.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la attivazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva stipula dei relativi contratti.
3. In particolare, nella delibera del Consiglio di Dipartimento debbono essere specificati:
  - a. le esigenze connesse ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che rendono necessaria la attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato;
  - b. l'eventuale specifico programma o progetto di ricerca per il quale viene richiesta la attivazione della procedura ivi incluse tutte le informazioni necessarie ad individuarlo (ad esempio: numero CUP, Responsabile Scientifico del Progetto);
  - c. il gruppo scientifico disciplinare (GSD) e l'eventuale profilo scientifico e didattico, individuato, esclusivamente, mediante la indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel gruppo scientifico disciplinare; nel caso in cui non venga individuato il profilo da inserire nel bando, il Dipartimento, in fase di proposta di attivazione, deve comunque indicare il settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel GSD, al quale dovrà afferire il RTT;
  - d. la sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
  - e. i compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e il numero complessivo di ore che deve dedicare allo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste (didattica frontale) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento;
  - f. la lingua straniera che i candidati debbono adeguatamente conoscere e che sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;

- g. l'eventuale lingua straniera in cui svolgere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; nel caso in cui la delibera non indichi nulla al riguardo, la suddetta discussione verrà svolta in lingua italiana;
  - h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare e che, in ogni caso, non può essere inferiore a dodici;
  - i. il regime di impegno di tempo pieno o di tempo definito;
  - j. il trattamento economico, definito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
  - k. le risorse destinate a garantire la copertura finanziaria;
  - l. se trattasi di procedura riservata ai sensi dell'art. 3, comma 6, o comma 7, nei limiti temporali in esso indicati, del presente Regolamento.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3, lettera k), e dell'articolo 34, comma 3, lettera o), dello Statuto, la proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

## **Articolo 8**

### **Requisiti di ammissione alle procedure di selezione**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di un contratto RTT i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di specializzazione medica, limitatamente ai settori interessati.
2. Alle selezioni non possono partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di RTT.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettuerà la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Articolo 9**

### **Commissione Giudicatrice**

1. La Commissione Giudicatrice, è composta da tre professori universitari in servizio di ruolo, di cui almeno due devono essere professori di prima fascia, scelti tra i professori che appartengono al gruppo scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016, o successive modifiche e integrazione, ai fini della partecipazione alle commissioni locali (punto 2); tutti i componenti, inoltre, non devono aver ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
2. Almeno uno dei componenti della Commissione Giudicatrice deve prestare servizio presso altra istituzione universitaria.
3. La Commissione Giudicatrice viene nominata dal Rettore, con proprio Decreto, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura di selezione che, designa direttamente un componente mentre gli altri due componenti saranno sorteggiati dal Rettore nell'ambito di una rosa, all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, costituita da almeno quattro professori, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi. Il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
4. In caso di componenti stranieri, all'atto della proposta, il Consiglio del Dipartimento interessato accerta e attesta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore di I o di II fascia in base alle disposizioni normative vigenti in materia nonché la riconducibilità dell'attività degli stranieri al GSD oggetto della procedura.
5. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.

6. Ai componenti della Commissione Giudicatrice si applicano le norme in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
7. Il Decreto Rettorale con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo, disponibile sul Sito Web di Ateneo.
8. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, all'Albo on-line di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
9. La Commissione Giudicatrice individua al suo interno il Presidente e il Segretario Verbalizzante.
10. Le Commissioni possono riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
11. La Commissione Giudicatrice rientra nella tipologia dei "*collegi perfetti*" ed è, pertanto, richiesta, in qualunque momento, la presenza di tutti i suoi componenti, sia ai fini della validità delle sedute che della legittimità degli atti adottati.
12. La Commissione Giudicatrice assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
13. La Commissione Giudicatrice deve concludere i lavori entro i quattro mesi successivi alla data del Decreto Rettorale emanato ai sensi del comma 3 del presente articolo; nel suddetto termine non è computato il mese di agosto.
14. Il Rettore, con proprio Decreto, può prorogare di altri due mesi il termine inizialmente fissato per la conclusione della procedura di selezione, qualora il Presidente della Commissione Giudicatrice, sulla base di eccezionali e comprovati motivi, ne faccia espressa richiesta.
15. Con lo stesso Decreto, il Rettore diffida, altresì, la Commissione Giudicatrice a completare i lavori entro il nuovo termine di scadenza all'uopo fissato.
16. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice non concluda i lavori entro il termine di scadenza fissato con le modalità previste dai commi 13 e 14 del presente articolo, il Rettore, con proprio Decreto, adeguatamente motivato, attiva le procedure per la sostituzione, con le medesime modalità previste per la costituzione della Commissione Giudicatrice, dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione della procedura di selezione.
17. I componenti della Commissione Giudicatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso la Università degli Studi del Sannio non hanno diritto, ad alcun titolo, né a compensi né a rimborsi.
18. I componenti della Commissione Giudicatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso altre istituzioni universitarie hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate di trasporto, di vitto e di alloggio.

## **Articolo 10**

### **Procedura di selezione per il reclutamento**

1. I ricercatori universitari a tempo determinato vengono reclutati mediante una procedura di selezione pubblica secondo le modalità di seguito specificate.
2. Il bando di selezione è emanato dal Rettore, con proprio Decreto, pubblicato sull'Albo On-Line di Ateneo in forma integrale ed, in forma di Avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le principali informazioni relative al bando sono pubblicate, altresì, sui Siti Web del Ministero della Università e della Ricerca e della Unione Europea.
3. Il bando di selezione deve contenere tutte le indicazioni relative:
  - a) al gruppo scientifico disciplinare (GSD) e l'eventuale profilo scientifico e didattico, individuato, esclusivamente, mediante la indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel gruppo scientifico disciplinare;
  - b) all'eventuale specifico programma o progetto di ricerca per il quale viene richiesta la attivazione della procedura;
  - c) alla durata ed al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
  - d) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e il numero complessivo di ore che deve dedicare allo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste (didattica frontale) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento;
  - e) ai requisiti che debbono possedere i candidati per la partecipazione;

- f) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
- g) alla lingua straniera che i candidati debbono adeguatamente conoscere ed oggetto della prova orale;
- h) all'eventuale lingua straniera in cui svolgere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (se nulla è specificato si svolgerà in lingua italiana);
- i) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare e che, in ogni caso, non può essere inferiore a dodici;
- j) ai diritti e doveri ed al trattamento economico, definito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento nonché al trattamento previdenziale;
- k) alle modalità di selezione;
- l) alle modalità di convocazione dei candidati per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e per la prova orale in lingua straniera nonché, qualora sia già stabilita, alla data di svolgimento delle stesse;
- m) ai termini e alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione;
- n) alla documentazione che deve essere prodotta dai candidati e le relative modalità di presentazione della stessa;
- o) all'eventuale riserva di cui all'art. 3, comma 6, o comma 7, nei limiti temporali in esso indicati, del presente Regolamento;
- p) alle incompatibilità del contratto di RTT;
- q) alla precisazione che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 240/2010 nel medesimo gruppo scientifico disciplinare (o corrispondente settore concorsuale) di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto sarà inquadrato nel ruolo di professore di II fascia.

## **Articolo 11**

### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione previste e disciplinate dal presente Regolamento, corredate dalla documentazione prevista dal bando, devono essere presentate entro il termine di 20 giorni, o, in caso di necessità e urgenza, entro il termine più breve previsto dal bando, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità di trasmissione telematica messe a disposizione dall'Ateneo.

## **Articolo 12**

### **Modalità di svolgimento della procedura di selezione**

1. La procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato prevede:
  - a) la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati;
  - b) la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni da svolgersi in lingua italiana ovvero nella lingua straniera indicata nel bando se espressamente richiesto dal Dipartimento in sede di attivazione;
  - c) una prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso, che viene svolta contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
2. La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, sulla base dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministro della Università e della Ricerca, sentiti ANVUR e CUN, ai sensi dell'art. 24 comma 2, lett. c, della L. 240/2010, nonché della prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso e comunica tali

criteri al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

3. Successivamente alla pubblicazione dei criteri di selezione, la procedura è articolata in due diverse fasi, specificate nei successivi commi del presente articolo.
4. Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice:
  - a) verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di selezione;
  - b) procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione;
  - c) ammette alla fase successiva della procedura di selezione i candidati comparativamente più meritevoli, in una misura compresa tra il dieci e il venti per cento del loro numero complessivo e comunque in numero non inferiore a sei, fermo restando che i candidati sono tutti ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, qualora il loro numero complessivo sia pari o inferiore a sei.
5. Nella seconda fase, la Commissione Giudicatrice:
  - a) invita i candidati che hanno superato la prima fase della procedura di selezione a illustrare e a discutere, in seduta pubblica, i titoli posseduti e la loro produzione scientifica;
  - b) contestualmente accerta, mediante lo svolgimento di una prova orale che si conclude con un giudizio di idoneità, che i candidati abbiano una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso;
  - c) attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e ad ogni pubblicazione presentata dai candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, nonché alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato secondo i criteri di valutazione predeterminati.
6. La discussione pubblica si può svolgere in presenza o modalità a distanza, o in modalità mista. La scelta in ordine alle modalità di svolgimento e agli strumenti telematici di video-conferenza da utilizzare per la modalità a distanza è rimessa esclusivamente alla Commissione Giudicatrice ma deve assicurare, in ogni caso, la pubblicità della seduta e l'identificazione dei partecipanti.
7. La mancata presentazione di un candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla contestuale prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione.
7. La selezione si considera non superata qualora il candidato venga giudicato non idoneo nella prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso, oppure qualora, a seguito della discussione pubblica dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, riporti un punteggio complessivo inferiore a 65/100.
8. Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige la graduatoria generale finale di merito di coloro che hanno superato la selezione tenuto conto che, in caso di parità di punteggio complessivo precede il candidato più giovane d'età anagrafica ed individua il candidato vincitore.

### **Articolo 13**

#### **Accertamento della regolarità formale degli atti concorsuali**

1. Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la regolarità formale degli atti della procedura di selezione e la graduatoria generale di merito nonché dichiara il vincitore.
2. Entro lo stesso termine di scadenza indicato nel comma 1 del presente articolo, il Rettore, qualora dovesse riscontrare la presenza di vizi di forma, rinvia, con proprio motivato Decreto, gli atti alla Commissione Giudicatrice, che procede, entro il termine all'uopo fissato, alla loro regolarizzazione.
3. Il Decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo on line di Ateneo ed ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di legge.
4. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di selezione viene trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.

## **Articolo 14**

### **Proposta di chiamata**

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il reclutamento del ricercatore a tempo determinato, nella prima seduta utile, o comunque entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione atti, propone la chiamata del candidato che risulta vincitore della relativa procedura di selezione.
2. La proposta di chiamata è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
3. La proposta di chiamata deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
4. Nell'ipotesi in cui il candidato vincitore rinunci o, comunque, non prenda servizio, è data facoltà al Dipartimento interessato, di proporre la chiamata del successivo candidato idoneo nella graduatoria di merito della medesima procedura di selezione purchè venga assicurato il rispetto del limite di 90 giorni dalla conclusione della procedura, identificata con la data del decreto rettorale di approvazione degli atti, per la stipula del contratto con il ricercatore di cui al successivo articolo 16. Lo stesso vale nel caso in cui il candidato vincitore prenda servizio e cessi anticipatamente a condizione, in tal caso, che la proposta di chiamata venga effettuata entro un anno decorrente dalla data del decreto di approvazione degli atti e sempre a condizione che siano rispettati i vincoli di legge vigenti in materia di assunzioni.

## **Articolo 15**

### **Chiamata Diretta**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato e previo parere favorevole del Senato Accademico, nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale, può deliberare l'attivazione di procedure di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
2. La proposta di chiamata diretta è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima fascia e ai professori di seconda fascia e deve contenere almeno i seguenti elementi e/o documentazione e informazioni:
  - a) nel caso di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario: il curriculum vitae con indicazione, tra l'altro, dei dati anagrafici dello studioso (luogo/data di nascita e codice fiscale); contratto di lavoro nella lingua dello Stato Estero in cui lo studioso presta servizio accompagnato dalla traduzione giurata dello stesso; il certificato di servizio, aggiornato, redatto in lingua originale dall'istituzione dello Stato Estero presso cui lo studioso presta servizio e da cui risulti la posizione ricoperta all'estero, il periodo di servizio riferito all'ultimo triennio con indicazione delle date di inizio/fine, la tipologia del rapporto di lavoro, la dichiarazione relativa all'eventuale svolgimento da parte dello studioso di attività di docenza e ricerca in Italia nell'ultimo triennio (o in un periodo di tempo anche parzialmente sovrapponibile al triennio), precisando in particolare se lo stesso abbia fruito di assegni di ricerca in Italia, della iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca presso Università Italiane, o abbia prestato servizio in qualità di Ricercatore in Atenei Italiani o abbia svolto stabilmente altre attività lavorative in Italia sia a tempo definito sia a tempo pieno;
  - b) nel caso di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministero della Università e della Ricerca, sentiti ANVUR e CUN, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali: il curriculum vitae con indicazione, tra l'altro, dei dati anagrafici dello studioso (luogo/data di nascita e codice fiscale); la documentazione attestante che lo studioso

risulta vincitore nell'ambito di uno dei suddetti programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal MUR, la denominazione del programma di ricerca, il titolo del progetto di ricerca, la data di inizio e fine del progetto;

c) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;

d) il gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico disciplinare per il quale si propone la chiamata diretta;

e) le esigenze connesse all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore andrà a svolgere;

f) i compiti connessi all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui al punto precedente.

Le chiamate dirette avvengono attraverso la procedura informatizzata e le modalità individuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. La proposta di chiamata diretta deliberata dal Consiglio di Amministrazione è inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini della prescritta autorizzazione, laddove prevista dalla normativa vigente, attraverso la procedura informatizzata e le modalità indicate dal Ministero stesso.

## **CAPO II - RAPPORTO DI LAVORO**

### **Articolo 16 Stipula del contratto di lavoro**

1. Il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e che è stato chiamato secondo le procedure e le modalità definite dal precedente articolo 14 del presente Regolamento, è invitato a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in base alle disposizioni vigenti in materia.
2. Per la validità del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è richiesta "*ad substantiam*" la forma scritta.
3. Il contratto deve contenere tutte le indicazioni relative:
  - a) alla durata del rapporto di lavoro con indicazione della data di inizio e di scadenza del rapporto di lavoro;
  - b) al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
  - c) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
  - d) al trattamento economico;
  - e) alla struttura di afferenza e alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
  - f) al gruppo scientifico disciplinare e al settore scientifico-disciplinare nei quali il ricercatore a tempo determinato è stato inquadrato.
  - g) Il contratto di RTT è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti ovvero, in caso di chiamata diretta di cui al precedente articolo 15, dall'autorizzazione ministeriale o entro altro termine specificatamente previsto dal MUR.
  - h) In caso di mancata stipula del contratto entro i termini previsti a causa dell'assenza di proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato, per i tre anni successivi il Dipartimento medesimo non potrà chiedere l'attivazione di nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

### **Articolo 17 Svolgimento e valutazione delle attività previste del contratto**

1. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a svolgere le attività di ricerca, le attività didattiche e di didattica integrativa e le attività di servizio agli studenti previste dal contratto.

2. Le attività didattiche devono essere svolte nel rispetto di contenuti e finalità della programmazione didattica annuale approvata dal Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di selezione per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.
4. Il Direttore di Dipartimento o suo Delegato vigila sul corretto svolgimento delle attività specificate nel comma 1 del presente articolo ed esercita, a tal fine, poteri di supervisione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
5. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte ed a trasmetterla al Direttore del Dipartimento che la sottopone a valutazione del Consiglio di Dipartimento.
6. In caso di valutazione gravemente negativa delle attività svolte dal ricercatore a tempo determinato è possibile recedere dal contratto.
7. Il recesso dal contratto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previo parere favorevole del Senato Accademico.
8. In caso di infrazione disciplinare, trovano, invece, applicazione le disposizioni vigenti in materia, contenute nell'articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nelle altre disposizioni in materia adottate dall'Ateneo.
9. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o di ricerca scientifica, il Rettore può concedere al RTT, previa delibera del Consiglio di Dipartimento un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno di servizio esclusivamente nel caso in cui il suddetto congedo sia funzionale alle esigenze e/o al programma/progetto di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore; in tal caso il RTT conserva il trattamento economico in godimento qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borsa di studio finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca; ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, pari a sei mesi in ciascun anno di servizio, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare; al termine del periodo di congedo il RTT è tenuto a presentare al Dipartimento una dettagliata relazione sui risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto. Il congedo non può essere richiesto prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del rapporto di lavoro.
10. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto, fermo restando la possibilità per la RTT, entro la scadenza del contratto, di richiedere la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello dell'astensione obbligatoria dal lavoro di maternità.

### **Articolo 18 Incompatibilità**

1. I contratti di RTT non possono essere stipulati:
  - a) con soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di RTT;
  - b) con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettuerà la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.I contratti di RTT, inoltre, sono incompatibili:
  - a) con qualunque altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutta la durata del contratto, i dipendenti pubblici sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;

- b) con la titolarità di contratti/assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- c) con borse di dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- i) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni extraistituzionali si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

### **Articolo 19** **Estinzione del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro si estingue:
  - a) alla naturale scadenza del termine fissato nel contratto;
  - b) per recesso di una delle parti per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;
  - c) per recesso del RTT.
2. Il RTT che intende recedere dal contratto invia comunicazione al Rettore almeno trenta giorni prima tramite posta elettronica certificata, pena la restituzione a questa università dell'importo lordo percipiente pari a un mese di retribuzione con esclusione degli oneri a carico Ente. Il preavviso non è dovuto nelle ipotesi in cui il RTT receda per prendere servizio in altra qualifica o ruolo presso questo ateneo, o anche altro ateneo nel caso in cui non ne fosse venuto a conoscenza in tempo utile per la comunicazione.
3. Costituisce, in ogni caso, motivo di recesso la valutazione gravemente negativa dell'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6, del presente Regolamento.

### **CAPO III- CHIAMATA DEL RTT NEL RUOLO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA**

#### **Articolo 20**

#### **Valutazione del titolare di un contratto di RTT ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di RTT, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa Legge.
2. Gli RTT interessati sono tenuti a presentare al Dipartimento di afferenza, di norma non oltre i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, l'istanza di valutazione corredata dalla relazione sull'insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte secondo quanto previsto dal vigente decreto ministeriale in materia di *"valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia"*.
3. Il Dipartimento, tenuto conto dell'istanza del RTT, previa verifica del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui al predetto articolo 16 della L. 240/2010, in corso di validità nel gruppo scientifico disciplinare di afferenza del RTT, con delibera del Consiglio del Dipartimento assunta a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia:
  - a) propone l'attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della L. 240/2010;
  - b) stabilisce, eventualmente, il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare, in ogni caso non inferiore a 12. In assenza, il numero di pubblicazioni che il candidato potrà presentare è da considerare illimitato;
  - c) propone la nomina della Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 che ne disciplina anche il funzionamento; non possono far parte, però, della Commissione i professori che siano già stati

componenti della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in esito alla quale il RTT è stato chiamato;

d) propone, contestualmente, la chiamata del candidato, subordinandola all'esito positivo della valutazione da parte della Commissione.

4. La proposta di attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della L. 240/2010 nonché la relativa chiamata subordinata all'esito positivo della predetta valutazione, è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico e della procedura è data pubblicità sul sito di ateneo.
5. La Commissione valuta l'insieme delle attività svolte dal candidato con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le pubblicazioni presentate sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale n. 1658/2024 allegati al presente Regolamento (allegato 1), esprimendo un motivato giudizio positivo o negativo.
6. La valutazione prevede, altresì, lo svolgimento di una prova didattica che il RTT deve sostenere nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di afferenza scegliendo tra una terna di argomenti predisposti dalla Commissione e resi noti al candidato almeno 24 ore prima della prova stessa previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
7. La procedura si intende superata e la valutazione positiva solo in caso di giudizio positivo in ordine ad entrambe le valutazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la regolarità formale degli atti della procedura di selezione e dichiara l'esito positivo o negativo della valutazione.
9. Entro lo stesso termine di scadenza indicato nel comma 8 del presente articolo, il Rettore, qualora dovesse riscontrare la presenza di vizi di forma, rinvia, con proprio motivato Decreto, gli atti alla Commissione Giudicatrice, che procede, entro il termine all'uopo fissato, alla loro regolarizzazione.
10. Il Decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo on line di Ateneo ed ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di legge.
11. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di selezione viene trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
12. In caso di esito positivo della valutazione, il RTT viene inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia, in caso di esito negativo può ripresentare istanza di valutazione al Dipartimento di afferenza non prima di un anno dalla data della precedente istanza.

## **Articolo 21**

### **Norme transitorie e finali**

1. Fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe normative, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di RTT ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della L.240/2010, testo previgente la riforma, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 L. 240/ 2010 testo previgente la data di entrata in vigore della legge 79/22.
2. Sino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui al precedente articolo 20 avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio nella posizione di RTT.
3. Sino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

4. Il *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"* emanato con D.R. 1197, del 16.11.2012, continua ad applicarsi agli RTDA e RTDB assunti a seguito di procedure di reclutamento bandite prima dell'entrata in vigore della legge 79/22 (30 giugno 2022) e alle procedure di RTDA, bandite nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della suddetta legge, salvo eventuale proroga, e alle procedure RTDB bandite a valere sui Piani straordinari, laddove consentito, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del *"Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230"*, emanato con Decreto Rettorale del 2 agosto 2021, n. 907 continuano ad applicarsi per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato laddove compatibili.
7. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo On-Line di Ateneo.

## **Allegato n. 1**

### **Criteri di valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.**

#### **Art. 1 Oggetto della valutazione**

Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso: del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

#### **Art. 2 Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti**

La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è effettuata dalla Commissione avendo riguardo ai seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

#### **Art. 3 Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze**

La valutazione dell'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze è effettuata dalla Commissione in coerenza con i criteri di seguito elencati.

Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:

- a) organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
- j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
  - b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
  - c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;
  - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
  - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.
- La Commissione valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
  - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
  - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
  - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
  - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.